

**Q**UARANTAUN. Si chiamava colui che fosse del numero dei XLI elettori del doge (V. *Doge*) (elezione del).

**QUARANTIA.** Con questo nome erano conosciuti i tre Collegii stabiliti per la decisione delle cause sì civili che criminali e furono così appellati per essere ciaschedun di essi composto di quaranta giudici, laonde chiamavansi eziandio *Consigli di XL: al Criminal, al Civil vecchio* e al *Civil nuovo*. Di antichissima istituzione la *Quarantia criminale* ebbe essa, nei più rimoti tempi, gran parte negli affari politici e di Stato, nella economia pubblica, nelle finanze: ma colla formazione del senato non le rimasero che i giudizi in oggetti puramente criminali, che non fossero però di appartenenza del Consiglio dei Dieci. Nel decimoquinto secolo ebbe origine la *Quarantia al civile* cui furono demandati i giudizi in oggetti civili, assumendo il nome di *Civil vecchio* quando, alla fine del secolo stesso, si è istituita una terza *Quarantia*, parimente per la decisione delle controversie civili, che fu per ciò appellata al *Civil nuovo*; e fu allora che si è stabilito dover la *Quarantia al Civil nuovo* occuparsi soltanto delle liti dei cittadini di Venezia e del Dogado, dovere la *Quarantia al Civil nuovo* giudicar quelle dei sudditi della terraferma e degli altri paesi soggetti al dominio della repubblica. In sussidio di queste due ultime *Quarantie* e per la decisione di liti che si riferissero a somme di lieve importanza furono pure instituiti due Collegii or composti di XXV, or di XV giudici.